

STATUTO

Art.1 Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione di Pubblica Assistenza avente la seguente denominazione: **"Associazione di Protezione Civile Volontari MARRADI ODV"**, con acronimo **"APCV MARRADI ODV"** da ora in avanti denominata **"Associazione"**, con sede legale nel Comune di Marradi, località Filetto, Via Statale n. 13 e con durata illimitata.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.


VINCENZO VETTORI
NOTAIO

Art. 2 Principi generali e finalità

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopo di lucro. L'Associazione è momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. L'attività associativa è svolta prevalentemente dai volontari e si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

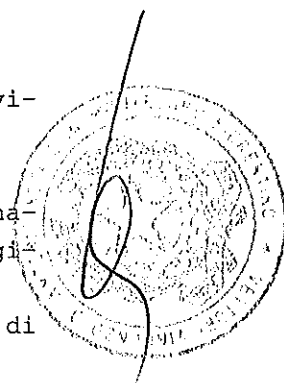
Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S) alla quale aderisce.

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività inerenti la tutela delle persone e dell'ambiente, e la protezione civile.

Per tanto i suoi fini sono:

- a) l'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, mediante, ad esempio, l'organizzazione di servizi di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, portatori di handicap, oppure di coloro che si trovano in particolari condizioni sociali ed economiche;
- b) la formazione e la realizzazione di iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, con corsi e seminari;
- c) la promozione e l'organizzazione per gli associati di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) le attività di protezione civile;
- e) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo;
- f) le telecomunicazioni finalizzate all'attività di protezione civile;
- g) la salvaguardia del patrimonio ambientale;
- h) le attività inerenti alla sicurezza stradale nei periodi invernali mediante l'uso di mezzi meccanici per la rimozione neve e spargimento sale;
- i) la gestione della viabilità stradale in occasione di eventi di



qualsiasi genere;

j) la ricerca di persone disperse;

k) la ricerca e formazione nell'ambito dell'attività di protezione civile;

l) le attività di tutele ambientale;

m) la tutela dei diritti civili;

n) la collaborazione con enti pubblici e privati, e con il loro personale, e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 3 Attività di interesse generale e diverse

L'Associazione persegue le proprie finalità, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;

b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o di partner privati;

c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

d) la promozione ed organizzare della raccolta di sangue e donazione di organi;

e) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;

f) le attività di protezione civile;

g) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;

h) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;

j) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

k) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;

l) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;

m) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

n) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

o) la cooperazione allo sviluppo;

p) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

q) la cura di procedure di adozione internazionale in collaborazione e nel rispetto delle competenze di A.N.P.A.S. Nazionale;

r) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

u) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

v) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

w) i servizi di mutualità, con l'erogazione ai soci delle attività di cui al presente comma secondo le condizioni definite ogni anno dal Consiglio Direttivo;

x) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

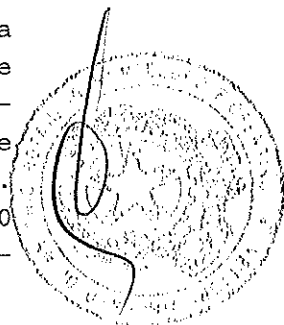
y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività associative determinate dallo statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo individua le attività di cui al comma precedente e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale nella relazione di missione allegata al bilancio.

Art. 4 Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che manifestino di condividere gli scopi e le finalità di cui all'Articolo 2 del presente Statuto, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico e che siano mossi da spirito di solidarietà. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea. L'ammissione ad associato comporta l'annotazione nell'apposito libro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di motivare il solo rifiuto della domanda di adesione. In ipotesi di rigetto l'istante rifiutato può ricorrere entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, e sarà l'assemblea a pronunciarsi nella prima riunione utile.



La quota è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

L'Associazione si compone di associati:

- a) ordinari, di cui alcuni anche fondatori dell'Associazione;
- b) onorari;
- c) sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.

Sono associati ordinari: tutti coloro che aderiscono all'Associazione mediante il pagamento della quota associativa, e possono partecipare in pieno all'operatività dell'Associazione a titolo gratuito.

Sono associati onorari tutti coloro che contribuiscono in vario modo alla vita dell'Associazione con particolare titolo di merito e che dimostrano particolare attaccamento all'Associazione e alle sue finalità. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea.

Sono associati sostenitori coloro che partecipano all'attività dell'Associazione mediante donazioni in denaro, macchine operatrici, ovvero altro materiale utile per l'operatività dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto ad essere informati e di controllare secondo quanto previsto dalle leggi e dallo statuto, di eleggere e di essere eletti alle cariche associative, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno di 3 (tre) mesi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci e le delibere associative, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo potrà evadere la domanda entro 30 (trenta) giorni.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il voto può essere espresso direttamente o per delega. Ciascun associato non può rappresentare più di un associato.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, ed il regolamento interno, nonché le delibere degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Gli associati ordinari possono svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi associativi.

All'associato Volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e previa autorizzazione del Presidente e/o del Tesoriere.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo;
 - b) per esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione.
- In tali ipotesi l'accertamento dei comportamenti dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che potrà emettere un provvedimento di esclusione, da comunicarsi con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso motivato da presentarsi all'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dalla raccomandata stessa;
- c) per morosità, ovvero mancato pagamento della quota annuale; in tale caso l'esclusione è automatica trascorso l'anno di comports;
 - d) per decesso.

Coloro che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione per morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio la quota associativa.

Coloro invece che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo sei mesi dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

Art. 6 Volontari

I volontari sono persone di età non inferiore ad anni 16 che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.

La attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

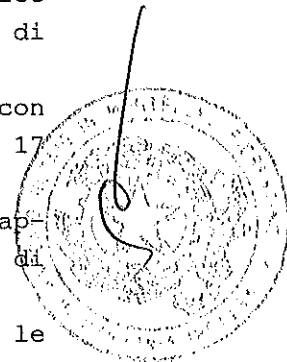
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi al lo svolgimento dell'attività di volontariato,



nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo e Revisore legale, nei limiti e secondo quanto previsto dagli Articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni;
5. il Collegio dei Probiviri, la cui eventuale costituzione è decisa dall'Assemblea.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci, eccezionalmente detta assemblea può essere differita entro 180 (centotanta) giorni dall'inizio dell'esercizio, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero, in alternativa, mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e sociale se dovuto per legge;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli fra gli associati e determinandone il numero, l'Organo di Controllo ed il Revisore, del Collegio dei Probiviri;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;

- g) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) deliberare sul ricorso presentato dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- k) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. Lo stesso associato non può essere portatore di più di una delega.

Art. 9 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 10 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno dieci associati. L'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

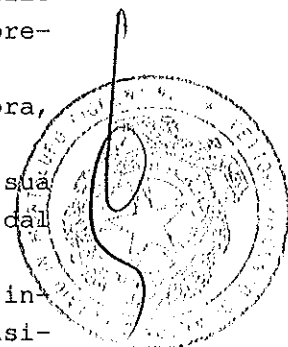
Art. 11 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, più di una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consi-



glio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) nominare tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci od il rendiconto e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ivi compresa la relazione di missione ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- e) redigere ed approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'Associazione da fare ratificare in Assemblea;
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia di livello provinciale, regionale e nazionale, secondo le condizioni eventualmente previste dalla legge e/o dalle altre discipline applicabili;
- l) decidere sull'ammissione degli associati, ovvero segnalare all'Assemblea le proposte di esclusione;
- m) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di legge cui all'Art. 3, comma 4, della legge 266/91;
- n) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche agli associati od a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione.

Ai non associati a favore dei quali venga deliberato tale conferimento non spettano i diritti e doveri propri degli associati.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti ed eventuale rappresentanza dell'ente.

Il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione di altri enti, i-

stituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto anche l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, per un massimo di cinque mandati consecutivi.

Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In ipotesi di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria e/o bancaria di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo ed effettuata congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva, ed ottenere la ratifica dell'operato.

Art. 14 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 15 Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

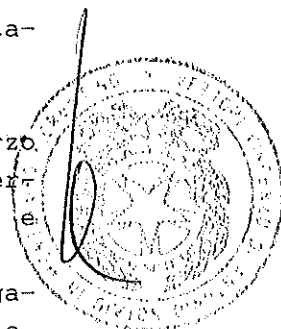
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Art. 16 Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

Secondo quanto stabilito dagli Articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, detti organi verranno nominati al superamento dei limiti previsti dalla normativa e con le modalità e compiti dalla stessa stabiliti.

A titolo esemplificativo si puntualizza che fra i compiti dell'Organo di Controllo vi è quello di vigilanza sull'operato del Consiglio,



sia rispetto alla legge che allo Statuto stesso.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, la cui eventuale elezione è decisa ed effettuata dall'Assemblea, sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni, ivi compreso il rispetto delle disposizioni del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri arbitra ogni contenzioso sorto nell'ambito dell'Associazione e che interessi uno o più associati, ovvero questi e gli organi associativi. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ne fanno parte tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall'Assemblea e scelto tra i medesimi; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Può riunirsi su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, cinque associati, o dell'associato coinvolto e interessato ad un contenzioso.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

Art. 18 Risorse

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Generale;
- f) dalla raccolta di fondi;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'Art. 5, comma secondo, legge 266/1991 e sue successive modifiche od integrazioni.

Art. 19 Patrimonio

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili ed i beni registrati mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle at-

tività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Divieto di distribuzione

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio e gli avanzi di gestione vengono impiegati esclusivamente ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

10.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'Art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 21 Contributi degli associati

I contributi degli associati sono costituiti anche dalla quota di iscrizione annuale, stabilita entro il mese di novembre di ogni anno dall'Assemblea.

I contributi straordinari elargiti dagli associati possono essere stabiliti dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

Art. 22 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

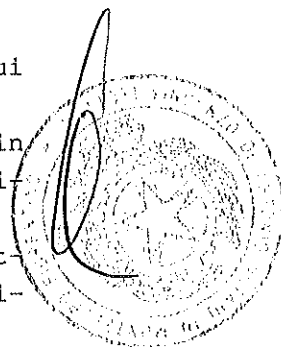
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione di missione sulla gestione accompagnata da quella dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, se nominati. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

Art. 23 Libri sociali

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi;



- e) Libro giornale riportante le scritture amministrative;
- f) Libro degli inventari;
- g) L'accesso agli atti e libri sociali è consentito a tutti i soci previa richiesta scritta e motivata da presentare al presidente della associazione, il quale provvederà alla convocazione del socio per la consultazione e/o estrazione di copia dell'atto richiesto.

Art. 24 Regolamenti

Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione e la definizione delle norme contenute nel presente statuto

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi e dell'attività tutta.

L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 25 Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati e deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio Direttivo e collegi.

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Art. 27 Destinazione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 28 Dipendenti

L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e soli se necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 29 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto Codice del Terzo Settore e, in

quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATI:

STEFANO BENEDETTINI

VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO



